

Stipulata in data 29/05/2019

CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO

“LABORATORIO DI GRUPPOANALISI ED EPISTEMOLOGIA”

Il Centro di Ricerca Interuniversitario “Laboratorio di Gruppoanalisi ed Epistemologia” è regolato dai seguenti articoli, da ritenersi nella loro interezza quale Statuto del Centro medesimo.

ART. 1 - FINALITÀ DEL CENTRO

Il Centro ha la finalità di promuovere, in contemporanea e in modo interdisciplinare:

Ricerca Scientifica di Base e Ricerca Scientifica Applicata nel campo delle interazioni interpersonali, implicative, comunicative e reticolari, che si sviluppano all’interno dei contesti professionali, della comunità e delle istituzioni formative ed educative, psico-sociali, medico-assistenziali e sanitarie, giuridiche e delle risorse umane dove è privilegiata l’interazione personale e la presa in carico della domanda d’aiuto (implicita ed esplicita) del singolo;

Ricerca Epistemologica “sul campo” in quanto processo professionale di validazione in progress dei linguaggi, dei metodi e dei criteri delle conoscenze scientifiche implicite in progetti di ricerca interdisciplinari;

Eventi Scientifici e Didattici (Seminari, Workshop, Simposi, accreditati ECM) e **Attività Formative Annuali** (Corsi di Perfezionamento, Corsi di Aggiornamento, Master Universitari di I e/o II livello e Short Master Universitari), **Consulenze, Tutorati e Tirocini** pre e post Laurea;

Piani Formativi Annuali per l’Educazione Continua in Medicina (ECM) finalizzati alla promozione e all’accreditamento ECM – in qualità di Provider

Nazionale Standard ECM n. 2809 – di eventi formativi principalmente rivolti alle professioni sanitarie.

Il Centro si avvale, nella Ricerca Scientifica di Base e Applicata, nelle Attività Didattiche e Formative, delle scoperte scientifiche introdotte dal paradigma metodologico “Abercrombie-Giordano” che integra l’acquisizione del metodo di indagine fenomenologica di matrice husserliana con l’esperienza dell’interazione gruppe di matrice gruppoanalitica foulkesiana, quest’ultima sotto l’egida della Supervisione Scientifica dell’Istituto Gruppoanalitico Italiano di Bari (IGI) e in continuo aggiornamento attraverso le ricerche prodotte nella Group Analytic Society di Londra e nell’Istituto Gruppoanalitico Italiano di Bari (I.G.I.).

ART. 2 - PARTI

Sono parti del Centro l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’Università degli Studi di Verona e l’Università degli Studi di Genova.

Ogni altra Università o ente, pubblico o privato, che intendesse entrare a far parte del Centro deve inoltrare apposita domanda scritta al Direttore del Centro medesimo.

Sulla domanda di adesione si pronuncia il Consiglio Scientifico.

L’adesione si perfeziona mediante appositi atti aggiuntivi alla Convenzione istitutiva, previa delibera dei competenti organi delle Università partecipanti.

ART. 3 - ADESIONI ULTERIORI

Possono entrare a far parte del Centro singoli docenti universitari di ruolo e fuori ruolo e professionisti impegnati sul territorio nazionale e internazionale, dietro formale richiesta inoltrata al Consiglio Scientifico tramite il Direttore del Centro. Le nuove ammissioni sono sottoposte all’approvazione del

Consiglio Scientifico.

I competenti Organi delle Università interessate provvederanno alla legittimazione delle adesioni.

ART. 4 - SEDE DEL CENTRO

Il Centro ha sede presso il “Laboratorio di Gruppoanalisi ed Epistemologia – Maria Giordano” del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, al III piano del Palazzo Ateneo – Piazza Umberto I, 1.

ART. 5 - GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

La gestione amministrativo-contabile del Centro è effettuata secondo le norme vigenti nel Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro sede del Centro.

Il materiale bibliografico e le apparecchiature scientifiche acquistati con finanziamenti ricevuti dal Centro per lo svolgimento dei propri programmi di ricerca o ricevuti in “donazione”, costituiscono patrimonio del Centro e saranno inventariati presso l’Amministrazione Centrale dell’Università sede del Centro su appositi libri inventariali intestati al Centro.

ART. 6 - UNITÀ DI RICERCA

Le Unità di Ricerca rappresentano articolazioni funzionali delle attività del Centro e si collocano presso le sedi delle Università aderenti al Centro stesso ed eventualmente presso sedi interuniversitarie all’uopo costituite anche in collaborazione con altri Enti, in base a piani elaborati dal Consiglio Scientifico.

Gli Enti che aderiscono al Centro successivamente alla sua costituzione possono far parte di Unità di Ricerca già esistenti o formarne nuove.

Alla costituzione di ciascuna Unità di Ricerca provvede il Consiglio Scientifico, previo consenso dell'Ateneo ospitante.

A ciascuna Unità di Ricerca afferiscono:

- professori e ricercatori universitari di ruolo;
- altre figure professionali universitarie;
- professionisti non universitari di Enti pubblici o privati che abbiano stipulato con l'Università ospitante una convenzione e che svolgano studi e ricerche nei campi inerenti gli indirizzi di ricerca del Centro;
- giovani studiosi e professionisti impegnati sul territorio con curriculum adeguato e rispondente agli obiettivi del Centro;
- studiosi che si sono particolarmente distinti nei campi inerenti gli indirizzi di ricerca del Centro.

La domanda di afferenza, corredata dal nullaosta della struttura di appartenenza del richiedente e dal curriculum, va indirizzata al Direttore del Centro. Sulla domanda si pronuncia il Consiglio Scientifico, tenuto conto del curriculum dell'istante.

ART. 7 - RESPONSABILE UNITA' DI RICERCA

L'Unità di Ricerca, una volta costituita, designa un Responsabile tra i professori e i ricercatori di ruolo appartenenti ad essa.

Tale incarico istituzionale ha la durata di tre anni ed è rinnovabile.

Il Responsabile dell'Unità di Ricerca presenta annualmente al Consiglio Scientifico una relazione sull'attività svolta.

La carica di Responsabile dell'Unità di Ricerca è compatibile con quella di Direttore del Centro.

ART. 8 - ORGANI DEL CENTRO

Sono Organi del Centro:

1. Il Consiglio Scientifico

2. Il Direttore.

ART. 9 – CONSIGLIO SCIENTIFICO

Il Consiglio Scientifico è composto da:

a) Il Direttore del Centro;

b) il Responsabile di ognuna delle Unità di Ricerca delle Università partecipanti.

Il Consiglio Scientifico:

- delibera sulle richieste di adesione di altri Atenei;

- delibera sulle richieste di afferenza di cui all'art. 6 del presente

Statuto;

- delibera sulla costituzione delle Unità di Ricerca;

- su proposta delle Unità di Ricerca, definisce il Piano delle Attività del Centro e ne cura l'attuazione;

- cura l'esecuzione delle delibere adottate;

- approva il budget annuale di pertinenza del Centro;

- elegge, tra i propri componenti, il Direttore del Centro;

- delibera su ogni altra questione non espressamente di competenza del

Direttore del Centro.

Il budget annuale, qualora comporti oneri finanziari a carico delle Università aderenti deve essere approvato dagli Organi di governo competenti delle Università coinvolte.

Nell'ipotesi in cui gli Organi di governo di una Università non approvassero il contributo di cui al comma precedente, è consentito alla stessa Università il

recesso immediato.

Il Consiglio Scientifico può deliberare, a maggioranza, la designazione del Presidente Onorario. Il Presidente Onorario è scelto fra i professori ordinari collocati in quiescenza che siano in possesso di una riconosciuta autorevolezza culturale e scientifica e che abbiano acquisito particolari meriti nella ricerca e nella promozione delle attività del Centro.

Il presidente Onorario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Scientifico collaborando, d'intesa con il Direttore, a perseguire in modo efficace e continuativo gli obiettivi del Centro.

Il Consiglio Scientifico è convocato dal Direttore almeno due volte l'anno anche per l'approvazione del budget e comunque ogni qual volta il Direttore lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno la metà dei componenti con diritto di voto.

Il Consiglio Scientifico dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere confermati".

ART. 10 - DIRETTORE DEL CENTRO

Il Direttore è eletto dal Consiglio Scientifico tra i professori e i ricercatori di ruolo del medesimo Organo ed è nominato con decreto del Rettore dell'Università sede del Centro.

Il Direttore:

- rappresenta il Centro;
- convoca e presiede il Consiglio Scientifico;
- sottopone al Consiglio Scientifico, per l'esame e l'approvazione, il budget di pertinenza del Centro;
- presenta al Consiglio Scientifico una Relazione annuale sulle attività

del Centro;

- sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le iniziative necessarie per la realizzazione dei fini del Centro;

- designa, tra i professori di ruolo che fanno parte del Consiglio Scientifico, la persona che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento.

Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

ART. 11 - FINANZIAMENTI

Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti da:

- Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Istituti e Centri nazionali di Ricerca;
- Altri Enti pubblici o privati che operino nei settori del Centro;
- Convenzioni nazionali ed internazionali con Enti di ricerca o con Organi di carattere sopranazionale o comunitario.

Possono eventualmente contribuire alle attività del Centro anche i Dipartimenti Universitari cui afferiscono i professori e i ricercatori delle Unità del Centro.

ART. 12 - MODIFICHE DI STATUTO

La modifica degli articoli del presente Statuto richiede l'approvazione di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Scientifico e la successiva approvazione degli organi delle Università convenzionate.

ART. 13 – DURATA DEL CENTRO

Il Centro ha durata di sei anni.

La durata può essere rinnovata previa delibera del Consiglio Scientifico e dei

competenti organi dei soggetti partecipanti.

ART. 14 - RECESSO

E' ammesso il recesso da parte dei soggetti partecipanti, previa disdetta ufficiale (da inviare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Direttore del Centro), con anticipo di almeno sei mesi.

Il recedente risponde di tutte le obbligazioni verso il Centro e verso i terzi che risultino pendenti al momento della recezione della dichiarazione di recesso.

ART. 15 - SCIoglimento

Il Consiglio Scientifico può deliberare lo scioglimento del Centro a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti.

In questo caso, i beni e le somme in danaro residue del Centro sono attribuiti alla Università da cui vengono gestiti.

ART. 16 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente atto si compone di n. fogli, viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro, è assolta in modo virtuale dall'Università sede amministrativa che provvede al pagamento e detiene l'originale.

Il presente atto è sottoposto a firma digitale. La stipula coincide con la data di firma del Rettore dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", ultimo firmatario, e viene comunicata a tutti gli Atenei sottoscrittori".

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rimanda alla
vigente normativa ordinaria in materia.

Verona, li

Università degli Studi di Verona

IL RETTORE

Genova, li

Università degli Studi di Genova

IL RETTORE

Bari, li

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

IL RETTORE